



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la l.10 giugno 1985, n. 284, recante “*Programma nazionale di ricerche in Antartide*”;

VISTO il Trattato sull'Antartide firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963;

VISTA la l. 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e in particolare l'art. 17, comma 3, ai sensi del quale “*Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione*”;

VISTA la l. 27 novembre 1991, n. 380, recante “*Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide*”;

VISTO il d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, recante “*Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare l'articolo 7;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come modificato dal d.l. 9 gennaio 2020, n. 1 e in particolare gli articoli 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il Protocollo sulla Protezione ambientale relativo al trattato sull'Antartide, concluso a Madrid il 4 ottobre 1991, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 15 febbraio 1995, n. 54, e i relativi annessi, con il quale viene integrato il Trattato sull'Antartide in modo da garantire lo sviluppo del regime globale per la protezione dell'ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati;

VISTA la l. 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e in particolare l'articolo 1 che, al comma 552, fra l'altro, stabilisce che “*per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro [...]*”;

VISTA la l. 30 dicembre 2023, n. 213, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2023 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata concernente lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il d.i. 20 luglio 2022, n. 170, “*Regolamento recante le modalità per l'approvazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate*” e in particolare l'articolo 2 che:

- al comma 2 prevede che “*Il PNRA individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici nonché le AEA, e propone e motiva il relativo fabbisogno di risorse finanziarie e umane per ciascun anno di riferimento. Il PNRA è articolato su base triennale e può essere aggiornato annualmente con decreto del Ministro, su proposta della CSNA ai sensi dell'articolo 5, comma 8, lettera b).*”

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTO il d.m. 30 marzo 2023 n. 181 con il quale è stata istituita, per la durata di un quadriennio, la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA);

VISTO il d.m. 3 ottobre 2023 n. 1307 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha approvato l'aggiornamento 2023 del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide 2020-2022 approvato dalla CSNA in data 5 luglio 2023, nonché l'azione Esecutiva Annuale 2023 (AEA 2023);

VISTO il d.m. 25 luglio 2024 n. 1097 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca ha approvato il PNRA per il triennio 2024-2026;

VISTA la comunicazione del 24 giugno 2024 del Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per l'Antartide (CSNA), prof. Silvano Onofri, acquisita al prot. MUR n. 13169, in data 3 luglio 2024, con la quale è stata trasmessa l'Azione Esecutiva Annuale 2024;

VISTA l'azione Esecutiva Annuale 2024 (AEA 2024) redatta dalla CSNA per rendere esecutiva la 40^a Spedizione Italiana in Antartide, con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la parte scientifica e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale per la parte logistica;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione dell'Azione Esecutiva Annuale 2024, deliberata dalla CSNA in data 21 giugno 2024, in tempi utili per la 40^a Spedizione Italiana in Antartide, e la relativa Tabella riassuntiva di ripartizione del finanziamento, parte integrante del documento che ripartisce la disponibilità finanziaria di 23.000.000,00 (ventitremilioni/00) di euro stanziati per l'anno 2024;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto avvio della 40^a Spedizione Italiana in Antartide;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione l'Azione Esecutiva Annuale 2024 e definire le modalità di assegnazione a favore dei soggetti attuatori dell'annuale stanziamento di bilancio;

DECRETA

Articolo 1

Approvazione dell'Azione Esecutiva Annuale 2024

1. È approvata l'Azione Esecutiva Annuale 2024 (AEA 2024), parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato 1), con un fabbisogno finanziario complessivo di 23.000.000,00 (ventitremilioni/00) di euro.
2. La disponibilità finanziaria di 23.000.000,00 (ventitremilioni/00) di euro stanziati per l'anno 2024 è ripartita come segue tra i soggetti attuatori:

Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR	Euro 2.572.000,00
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - INOGS	Euro 4.740.000,00
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA	Euro 15.685.000,00

3. Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 30 marzo 2023 n. 181 la somma di euro 3.000,00 è accantonata per eventuali oneri per rimborsi di spese di missione dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nella Commissione scientifica nazionale per l'Antartide.
4. Al fine di favorire la migliore realizzazione delle attività previste nell'AEA 2024 i competenti uffici sono autorizzati a ripartire l'80% delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo tra i soggetti



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

attuatori, in coerenza con il piano finanziario contenuto nell'AEA, a titolo di anticipazione da destinarsi alle attività di ricerca ed alla 40^a Spedizione Italiana in Antartide.

5. Con successivo specifico provvedimento, la competente Direzione Generale procederà all'erogazione in favore dei tre soggetti attuatori della quota residua, previa verifica delle rendicontazioni scientifiche ed economico finanziarie delle corrispondenti attività.
6. Con successivo specifico provvedimento, la competente Direzione Generale adotta le Linee guida per la rendicontazione tecnico scientifica ed economico finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente sarà pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it.

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini